



## **COMUNE DI SORBOLO**

**(PROVINCIA DI PARMA)**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DEI BENEFICI ECONOMICI.**

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 30/8/1999, modificata con successivi atti C.C. n. 27 del 27.04.2001 e n. 18 del 30.04.2013*

#### Indice - sommario

##### *CAPO I - NORME GENERALI*

- ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.  
ARTICOLO 2 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.  
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI.  
ARTICOLO 4 - PUBBLICITÀ.

##### *CAPO II - SOVVENZIONI*

- ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI.  
ARTICOLO 6 - SCOPO.  
ARTICOLO 7 - PROCEDURA.  
ARTICOLO 8 - CRITERI.  
ARTICOLO 9 - SOMMINISTRAZIONE.

##### *CAPO III - CONTRIBUTI*

- ARTICOLO 10 - SOGGETTI BENEFICIARI.  
ARTICOLO 11 - SCOPO.  
ARTICOLO 12 - PROCEDURA.  
ARTICOLO 13 - CRITERI.  
ARTICOLO 14 - EROGAZIONE.

*CAPO IV - CONCESSIONI DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"*

ARTICOLO 15 - FINALITÀ **E SOGGETTI BENEFICIARI.**

ARTICOLO 16 - **PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI E DEGLI AUSILI FINANZIARI- REQUISITI DI ACCESSO.**

ARTICOLO 17 - **VERIFICHE ED ESCLUSIONI DAL BENEFICIO.**

ARTICOLO 18 - **PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI INTERESSE PER LA COMUNITA' LOCALE.**

*CAPO V - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI*

ARTICOLO 19 - SOGGETTI BENEFICIARI.

ARTICOLO 20 - SCOPO.

ARTICOLO 21 - NATURA.

SEZIONE I - GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

ARTICOLO 22 - PROCEDURA.

ARTICOLO 23 - CRITERI.

ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.

SEZIONE II - FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

ARTICOLO 25 - PROCEDURA E CRITERI.

*CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA*

ARTICOLO 26 - ISTITUZIONE.

ARTICOLO 27 - CONTENUTO.

ARTICOLO 28 - PUBBLICITÀ.

*CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

ARTICOLO 29 - COMPETENZA DEGLI ORGANI.

ARTICOLO 30 - AUTOCERTIFICAZIONE.

ARTICOLO 31 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

ARTICOLO 32 - NORMA DI RINVIO.

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI VARIE.

ARTICOLO 34 - CONVENZIONI.

ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI.

## CAPO I - NORME GENERALI

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 48 dello Statuto comunale, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

### ARTICOLO 2 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.

1. Il comune sostiene e valorizza la costituzione ed il funzionamento delle libere forme associative, aventi finalità socio - assistenziali, sanitarie, culturali, sportive, ricreative, ambientali ed umanitarie, ispirandosi a principi di equità ed uguaglianza.

### ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI.

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «*concessione di sovvenzioni*», si intende il finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate al perseguimento di scopi sociali, assistenziali, sanitari, di ricerca, sportivi, culturali, educativi, ricreativi, umanitari, ambientali, di promozione economico - produttiva, insuscettibili, per loro natura e complessità, della predeterminazione di criteri oggettivi di commisurazione della loro entità;

b) per «*concessione di contributi*», si intende la corresponsione di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, educativi, ambientali, umanitari, ricreativi, sportivi, socio - sanitari, di promozione economico - produttiva e turistica;

c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*», si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'articolo 38 della costituzione.

In particolare, si intende:

- per «sussidio», un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per «ausilio finanziario», un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona;

d) per «attribuzione di vantaggi economici», si intende la fruizione a titolo gratuito o agevolato di un bene di proprietà del comune o di un servizio non sociale né assistenziale, ivi incluse tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

#### ARTICOLO 4 - PUBBLICITÀ.

1. Il comune rende noti con apposito avviso, dopo che il bilancio di previsione è divenuto esecutivo, i settori per i quali possono essere concesse sovvenzioni e contributi durante il corrispondente anno solare, secondo le indicazioni del piano esecutivo di gestione approvato.

2. Possono essere concesse sovvenzioni per i seguenti settori:

- a) socio - assistenziale;
- b) sportivo e ricreativo;
- c) educativo e culturale;
- d) ambientale;
- e) umanitario
- f) di promozione economico-produttiva;
- g) sanitario;
- h) di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Possono essere concessi contributi per i seguenti settori:

- a) sociale;
- b) culturale;
- c) educativo;
- d) ambientale;
- e) umanitario;
- f) ricreativo e sportivo;
- g) socio - sanitario;
- g) di promozione economico - produttiva e turistica.

4. Il suddetto avviso, recante il termine per la presentazione delle domande di sovvenzione e di contributo, è pubblicato all'albo pretorio del comune per almeno trenta giorni interi e consecutivi, e di esso è data adeguata pubblicità mediante affissione o recapito in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. La giunta comunale approva i criteri generali e le priorità per l'attribuzione delle sovvenzioni, comunque prima dell'approvazione del piano di riparto ai sensi del seguente comma.

6. Non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4°, si provvede all'approvazione dei piani di riparto delle sovvenzioni e dei contributi, previa valutazione delle domande pervenute, nel rispetto dei criteri generali approvati dalla giunta comunale.

7. Anche successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma possono essere assegnate sovvenzioni o contributi oggetto di domande non pervenute nel termine prefissato, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue e nel rispetto dei criteri contemplati dal presente regolamento, purché siano state precedentemente soddisfatte le domande tempestivamente pervenute e ritenute ammissibili.

8. Il presente articolo trova applicazione anche relativamente alle sovvenzioni ed ai contributi assegnati d'ufficio.

## CAPO II - SOVVENZIONI

### ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI.

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti scolastici ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.

2. L'attività oggetto della sovvenzione deve avere, per la popolazione amministrata, rilevante importanza ed essere esercitata senza scopo di lucro.

3. La natura di associazione deve risultare da uno statuto approvato in data non inferiore a 6 mesi precedenti la richiesta dell'intervento.

4. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve le facoltà di deroga contemplate dal presente regolamento.

### ARTICOLO 6 - SCOPO.

1. Le sovvenzioni sono finalizzate solo ed esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le sovvenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati e soggetti privati nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dell'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, aventi anche sede fuori del territorio comunale, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata, e conformemente alle norme vigenti in materia.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, il comune può attribuire una sovvenzione ad enti pubblici e privati, ad associazioni, fondazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o bisognose di intervento.

#### ARTICOLO 7 - PROCEDURA.

1. Salvo che si proceda d'ufficio, le sovvenzioni sono assegnate a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo generale del comune successivamente alla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'articolo 4.

2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- a) l'oggetto e la finalità dell'iniziativa e il numero delle persone impegnate nell'organizzazione e gestione della stessa;
- b) il numero presunto di cittadini coinvolti;
- c) l'indicazione degli altri soggetti, pubblici o privati, cui sia stata fatta analoga richiesta;
- d) il bilancio preventivo dell'iniziativa, recante le singole voci di spesa e di entrata;
- e) le tariffe eventualmente praticate agli utenti;
- f) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- g) le iniziative già effettuate in precedenza.

3. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo - o altro atto formale -, in copia conforme all'originale, della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro. Tale documentazione può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi delle norme vigenti dal soggetto di cui al successivo comma 4°.

4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente, ovvero dal presidente o dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto o organismo.

5. L'assegnazione delle sovvenzioni è fatta nel rispetto dei criteri generali approvati dalla giunta comunale.

6. Nello stesso provvedimento devono essere indicate le ragioni che giustificano l'assegnazione e le eventuali condizioni speciali per la somministrazione, e risultare l'effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al presente regolamento ed alle norme vigenti.

## ARTICOLO 8 - CRITERI.

1. Sono ammesse a sovvenzione le domande concernenti iniziative incluse nei settori per ciò individuati dall'apposito avviso, presentate dai soggetti e secondo le modalità contenute nel presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione dell'iniziativa;
- b) numero presunto di cittadini coinvolti nell'iniziativa;
- c) caratteristiche dell'iniziativa, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
- d) caratteristiche delle iniziative ed attività già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
- e) possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'iniziativa.

2. Gli importi ammessi a sovvenzione sono commisurati alla natura ed alla complessità dell'iniziativa, valutate sulla base dei criteri generali approvati dalla giunta comunale.

3. Al soggetto che ha presentato domanda di sovvenzione può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini della valutazione.

4. L'ammontare delle sovvenzioni è determinato in misura pari agli importi ammessi. Ove l'ammontare complessivo delle sovvenzioni ecceda le disponibilità finanziarie, gli importi sono proporzionalmente ridotti.

5. L'ammontare delle sovvenzioni non può comunque eccedere il disavanzo risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa.

## ARTICOLO 9 - SOMMINISTRAZIONE.

1. Le sovvenzioni sono somministrate con atto del responsabile del servizio o del procedimento competenti, nel rispetto dei commi seguenti.

2. I soggetti beneficiari devono sempre presentare domanda di somministrazione della sovvenzione, e fornire il rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta, allegando una relazione da cui risulti ogni utile informazione circa la piena osservanza delle condizioni proposte con la domanda presentata, o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. I rendiconti dell'utilizzazione della sovvenzione sono accompagnati dalle note di spesa, ovvero resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla persona fisica o dal presidente o dal tesoriere - o da analoga figura - del beneficiario che sia soggetto collettivo.



4. La somma corrisposta non può essere superiore al disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2, né comunque eccedere l'importo assegnato.

5. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al presente articolo, può essere revocato il provvedimento di concessione della sovvenzione.

6. A seguito di motivata richiesta degli interessati, possono essere concessi, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa, comunque non superiori al 70% dell'entità della sovvenzione stessa, fermo restando l'obbligo di rendiconto. Nel caso in cui il rendiconto non presenti un disavanzo o esso sia inferiore alla somma già percepita, il soggetto beneficiario deve restituire gli acconti eventualmente somministrati. La mancata presentazione del rendiconto, fermo restando l'obbligo di restituzione anzidetto, costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione di benefici economici.

### CAPO III - CONTRIBUTI

#### ARTICOLO 10 - SOGGETTI BENEFICIARI.

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti del precedente articolo 3, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti scolastici e gli altri organismi non aventi personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguano scopi politici e le organizzazioni sindacali.

2. I soggetti beneficiari devono svolgere attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico ed al bene sociale della comunità amministrata, non aventi scopo di lucro, ivi comprese quelle dirette a promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di imprese industriali, artigianali e commerciali aventi sede nel territorio comunale, anche mediante concessione di crediti e prestiti agevolati.

3. La natura di associazione deve risultare da uno statuto approvato in data non inferiore a 6 mesi precedenti la richiesta dell'intervento.

4. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve le facoltà di deroga contemplate dal presente regolamento.

## ARTICOLO 11 - SCOPO.

1. La concessione di contributi è subordinata all'esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative realizzate da enti, associazioni, comitati o privati, quali: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati, promozione di attività culturali, educative, ricreative e sportive, promozione e sostegno delle attività economiche e produttive, e possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel comune, e siano conformi alle norme vigenti in materia.

3. Sono da ritenere di pubblico interesse i contributi fondati sull'esigenza di assicurare la rappresentanza del comune nell'ambito delle attività interessanti la collettività sul medesimo insediata, in funzione della migliore conoscibilità ed apprezzamento dell'azione amministrativa nel suo insieme, quali, esemplificativamente, i contributi di modesta entità - comunque non superiore a £. 2.000.000 e £ 5.000.000 complessivamente per esercizio finanziario - per l'acquisto di coppe, targhe, medaglie commemorative, pubblicazioni, in occasione di manifestazioni sportive, culturali, educative, ricreative e turistiche.

## ARTICOLO 12 - PROCEDURA.

1. I contributi sono assegnati a seguito di domanda motivata e documentata, che deve pervenire al protocollo generale del comune successivamente alla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ovvero d'ufficio.

2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:

- a) l'oggetto e la finalità dell'iniziativa e il numero delle persone impegnate nell'organizzazione e gestione della stessa;
- b) il numero presunto di cittadini coinvolti;
- c) l'indicazione degli altri soggetti, pubblici o privati, cui sia stata fatta analoga richiesta;
- d) il bilancio preventivo dell'iniziativa, recante le singole voci di spesa e di entrata;
- e) le tariffe eventualmente praticate agli utenti;
- f) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- g) le iniziative già effettuate in precedenza.

3. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo - o altro atto formale -, in copia conforme

all'originale, della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro. Tale documentazione può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi delle norme vigenti, dal soggetto di cui al successivo comma 4°.

4. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente, ovvero dal presidente o dal legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo.

5. L'assegnazione dei contributi è fatta con provvedimento dell'organo competente, in cui devono essere indicati le ragioni che la giustificano e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione, nonché l'effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al presente Regolamento ed alle norme vigenti.

#### ARTICOLO 13 - CRITERI.

1. Sono ammesse a contributo le domande concernenti attività incluse nei settori per ciò individuati dall'apposito avviso, presentate dai soggetti e secondo le modalità contenute nel presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione dell'attività;
- b) numero presunto di cittadini coinvolti nell'attività;
- c) caratteristiche dell'attività, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
- d) caratteristiche delle iniziative ed attività già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
- e) possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'attività.

2. Gli importi ammessi a contributo sono costituiti dalla differenza tra il totale delle singole voci di spesa e delle singole voci di entrata risultanti dal bilancio preventivo, che siano ritenute dall'organo competente compatibili e congrue con le caratteristiche ed entità dell'attività oggetto della domanda di contributo.

3. Al soggetto che ha presentato domanda di contributo può essere richiesta ogni notizia, chiarimento ed integrazione utili ai fini del giudizio di compatibilità e congruità di cui al comma precedente.

4. A seguito del giudizio di compatibilità e congruità si può non tenere conto di alcune voci di spesa e di entrata, o considerarne parzialmente l'entità ai fini della determinazione degli importi ammessi a contributo.

5. L'ammontare del contributo è determinato in misura pari agli importi ammessi. Ove l'ammontare complessivo dei contributi ecceda le disponibilità finanziarie, gli importi sono proporzionalmente ridotti.

6. L'ammontare del contributo non può comunque eccedere il disavanzo risultante dal bilancio preventivo della manifestazione.

#### ARTICOLO 14 - EROGAZIONE.

1. I contributi sono erogati con atto del responsabile del servizio o del procedimento competenti e comunque nel rispetto dei seguenti commi.

2. I soggetti beneficiari devono sempre presentare domanda di erogazione del contributo e fornire il rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta, recante ogni indicazione utile a dimostrare la piena osservanza delle condizioni e dei termini proposti con la domanda presentata, o risultanti dall'atto di assegnazione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. I rendiconti dell'utilizzazione del contributo sono sottoscritti dal presidente o dal tesoriere - o analoga figura - del soggetto beneficiario ed accompagnati dalle copie delle note di spesa, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla persona fisica richiedente ovvero da legale rappresentante del soggetto beneficiario ai sensi delle norme vigenti.

4. La somma corrisposta non può comunque essere superiore al disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2. Nel caso in cui il rendiconto non presenti un disavanzo o esso sia inferiore alle somme già percepite, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire gli acconti eventualmente erogati.

5. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al presente articolo, può essere revocato il provvedimento di assegnazione del contributo.

6. A seguito di motivata richiesta degli interessati, possono essere concessi acconti proporzionati al grado di attuazione dell'attività, comunque non superiori al 50% dell'entità del contributo, fermo restando l'obbligo del rendiconto. La mancata presentazione del rendiconto, fermo restando l'obbligo di restituzione anzidetto, costituisce condizione preclusiva di ogni futura assegnazione di benefici economici.

#### CAPO IV - CONCESSIONI DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

#### ARTICOLO 15 - FINALITA' **E SOGGETTI BENEFICIARI.**

1. Con gli interventi di cui al presente capo, il comune intende tutelare organicamente il benessere morale e materiale dei cittadini al fine di garantire ad essi mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza.

2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni derivanti da situazioni di indigenza, disagio sociale permanente ovvero contingente.

3. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, come definiti nel precedente articolo 3, comma 1, lettera c) del presente regolamento:

**a) le persone aventi la residenza nel territorio comunale fatti salvi da almeno un anno, fatti salvi gli interventi dell'Ente riconducibili agli obblighi di tutela e salvaguardia delle fasce deboli;**

**b) le altre persone fisiche, nel caso di intervento assistenziale urgente e per il periodo di tempo strettamente necessario.**

**4. Per "nucleo familiare", ai fini del presente regolamento, si intende l'insieme delle persone conviventi nella stessa unità abitativa, indipendentemente dai rapporti di affinità/parentela dichiarati ai fini anagrafici, fatta eccezione per coloro in possesso di regolare titolo abilitante.**

**5. Non può essere beneficiario di contributi economici chi dimora nel territorio senza un regolare contratto di locazione o altro titolo abilitante, o chi detiene un allaccio abusivo o irregolare alle utenze domestiche.**

6. La concessione di sussidi ed ausili finanziari è preceduta dalla richiesta di intervento economico alle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, salvo i casi d'urgenza.

**7. Chi offre ospitalità a titolo gratuito è assimilato, ai fini del presente regolamento, alle persone obbligate ai sensi del precedente comma 4.**

#### **ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI E DEGLI AUSILI FINANZIARI- REQUISITI DI ACCESSO**

1. La concessione **degli ausili e** dei sussidi è disposta su domanda degli interessati o d'ufficio.

2. **La domanda, unitamente alla documentazione prescritta (ISEE), è presentata allo sportello sociale dell'Ente,**

*che la trasmette al servizio sociale per l'effettuazione dell'istruttoria di competenza.*

*3. Lo sportello sociale accerta la completezza della documentazione necessaria e promuove le pertinenti verifiche sulla documentazione stessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 comma 1.*

*4. Una commissione, formata dal responsabile dei servizi al cittadino e dalle assistenti sociali, valuta l'accoglimento o meno della domanda.*

*5. La predetta commissione, fatti salvi i casi di straordinaria necessità, si riunisce ogni due mesi.*

*6. La concessione dei sussidi e degli ausili è disposta con determinazione del responsabile dei servizi al cittadino.*

*7. Nei casi in cui il richiedente risulti in carico ai servizi sanitari territoriali, essa è assunta di concerto con i predetti servizi.*

*8. L'effettiva osservanza dei criteri e della modalità di cui al presente Regolamento deve risultare dai provvedimenti di concessione.*

*9. Entro il termine di 30 gg l'Ente comunica formalmente al cittadino l'esito della richiesta e le relative motivazioni.*

*10. Il termine indicato al precedente comma 9 decorre dal momento in cui la richiesta è completa della documentazione necessaria.*

*11. La soglia ISEE per avere diritto ad accedere ai benefici in oggetto è pari a euro 17.500,00 fatti salvi:*

*a) gli interventi dell'Ente riconducibili agli obblighi di tutela e salvaguardia delle fasce deboli;*

*b) le situazioni di eccezionale gravità per le quali il valore ISEE di riferimento non è più rispondente alla reale ed attuale situazione economica del nucleo al momento della richiesta del contributo, previa presentazione della documentazione dalla quale si evinca la sua condizione attuale (iscrizione ufficio di collocamento, stato di disoccupazione da almeno 6 mesi consecutivi, non aver ricevuto il T.F.R., assenza o esiguità degli ammortizzatori sociali).*

*12. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà, decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di aggiornare gli importi indicati nel precedente comma 11 del presente articolo.*

13. L'ammontare del beneficio concesso è ragguagliato al valore dell'ISEE e alla particolare situazione sociale del nucleo familiare (presenza di minori o perone disabili o seguite dai servizi sanitari territoriali).

14. Ogni semestre lo sportello sociale provvede a fornire alla Giunta Comunale adeguata informazione sul numero di domande presentate, sul numero di domande accolte, sulla rispettiva tipologia di concessione (ausilio o sussidio, a domanda o d'ufficio) e sull'entità delle somme erogate.

#### ARTICOLO 17 - VERIFICHE ED ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

1. L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in occasione della richiesta del beneficio, anche attraverso le informazioni acquisite presso gli uffici interni ed esterni all'Amministrazione.

2. In ogni caso, sarà sottoposta a verifica la dichiarazione ISEE riportante il valore "0".

3. Sono esclusi dal beneficio coloro i quali producono documentazione mendaci, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria.

4. Sono altresì esclusi dal beneficio, fatti salvi gli interventi dell'Ente riconducibili agli obblighi di tutela e salvaguardia delle fasce deboli:

a) coloro i quali risultano proprietari di più di un immobile, oltre a quello di residenza;

b) coloro i quali risultino aver acquistato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, beni di particolare valore economico;

c) coloro i quali risultino in possesso di beni incompatibili con la presenza di un effettivo e reale stato di bisogno;

d) coloro i quali abbiano già ricevuto, nei sei mesi precedenti la domanda, benefici economici dall'Ente di ammontare complessivo superiore a euro 1.800,00.

5. I richiedenti i benefici in oggetto sono debitamente informati della possibilità, per l'Ente, di promuovere le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

#### ART 18. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI INTERESSE PER LA COMUNITA' LOCALE

1. I richiedenti i benefici in oggetto, in età lavorativa, che dichiarano di non avere reddito, sono invitati, qualora il servizio lo ritenga opportuno, a svolgere attività di interesse per la comunità locale, per un periodo ragguagliato all'ammontare del beneficio concesso, secondo le modalità descritte al comma 5 del presente articolo.

2. *Nei casi in cui il richiedente risulti in carico ai servizi sanitari territoriali, tale opzione viene valutata unitamente ai predetti servizi.*

3. *Qualora il beneficiario rifiuti o non svolga correttamente le attività proposte decade dalla facoltà di richiedere ulteriori benefici.*

4. *Quanto disposto nel presente articolo non è applicabile alle seguenti situazioni:*

a) *una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura di minori di età inferiore ai 36 mesi;*

b) *persone disabili bisognose di assistenza alla persona;*

c) *una persona per famiglia che abbia in cura disabili;*

d) *donne in stato di gravidanza;*

e) *persone iscritte a corsi per assolvimento obbligo scolastico.*

5. *L'Ente, per le finalità di cui al presente articolo, indirizza gli utenti ad esercitare le attività di cui al comma 1 per conto delle organizzazioni di volontariato convenzionate con l'Unione Bassa Est Parmense o con i Comuni di Sorbolo e di Mezzani.*

## CAPO V - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

### ARTICOLO 19 - SOGGETTI BENEFICIARI.

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente regolamento:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, gli istituti scolastici ed ogni altro organismo non avente personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le loro articolazioni politico-organizzative, le associazioni che perseguono scopi politici e le organizzazioni sindacali.

2. La natura di Associazione deve risultare da uno Statuto approvato in data non inferiore a 6 mesi precedenti la richiesta di intervento.

3. I soggetti beneficiari devono avere residenza o sede nel territorio comunale, fatte salve le facoltà di deroga contemplate dal presente regolamento.

### ARTICOLO 20 -SCOPO.

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine di pubblico interesse.



## ARTICOLO 21 - NATURA.

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale a titolo gratuito o a canone agevolato mediante:

- a1. la concessione di alloggi o locali di proprietà comunale;
- a2. la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
- a3. la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale appartenenti al patrimonio disponibile;
- a4. la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale.

B) alla fruizione in forma agevolata di un servizio non sociale o assistenziale, o comunque non soggetto all'applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale, a titolo esemplificativo:

- b1. utenza gas;
- b2. utenza acqua.

2. Trovano in ogni caso applicazione gli speciali regolamenti ed i criteri per l'uso dei beni comunali.

### SEZIONE I - GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

## ARTICOLO 22 - PROCEDURA.

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati devono inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) se l'attività svolta è o meno a fine di lucro;
- d) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- e) per le associazioni, gruppi, comitati, organismi, gli scopi istitutivi e il numero delle persone iscritte.

2. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo - o altro atto formale -, in copia conforme all'originale, della persona giuridica o dell'associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, dal quale si evinca l'insussistenza di scopi di lucro. Tale documentazione può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi delle norme vigenti, dal soggetto di cui al successivo comma 4° del presente regolamento.

3. La domanda deve essere sottoscritta dalla persona fisica richiedente, ovvero dal Presidente o dal Legale rappresentante della associazione, persona giuridica, gruppo, comitato, istituto, organismo.

4. La concessione del bene è disposta con provvedimento in cui devono essere indicati gli elementi che hanno comportato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

5. Fatti salvi casi eccezionali e documentati in cui il soggetto beneficiario sia persona fisica e non raggiunga il reddito mensile minimo di sussistenza, deve essere assicurato il rimborso delle spese vive afferenti il godimento del bene concesso, quali, a titolo esemplificativo, quelle relativa alla illuminazione, al riscaldamento, alla pulizia.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina dell'uso di beni comunali contenuta nei corrispondenti regolamenti speciali o nei criteri all'uopo approvati, sempreché compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 23 - CRITERI.

1. La concessione in godimento di un bene comunale è disposta:

- A) per fini sociali, sanitari, assistenziali, culturali, educativi, ricreativi, sportivi, culturali;
- B) sulla base dei seguenti criteri direttivi:
  - a) numero e qualificazione delle persone fisiche impegnate nell'organizzazione e gestione dell'attività afferente il godimento del bene comunale;
  - b) numero presunto di cittadini coinvolti nell'attività afferente il godimento del bene comunale;
  - c) caratteristiche dell'attività afferente il godimento del bene comunale, con particolare riguardo a quelle di interesse collettivo generale;
  - d) caratteristiche delle iniziative ed attività già realizzate in precedenza dal soggetto richiedente;
  - e) caratteristiche e rilevanza delle iniziative che il soggetto beneficiario intende promuovere in dipendenza della concessione del bene comunale;
  - f) possesso delle attrezzature, strumenti, ecc. necessari per l'organizzazione e gestione dell'attività afferente il godimento del bene comunale.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e della modalità di cui al presente Regolamento deve risultare dai provvedimenti di concessione.

#### ARTICOLO 24 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.

1. La concessione in godimento di un bene comunale è subordinata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso, e, inoltre, qualora il beneficiario non sia persona fisica, a darne rendiconto al termine dell'uso.

2. Il rendiconto dell'utilizzazione del bene contiene una compiuta dimostrazione delle attività svolte sotto il profilo economico e finanziario, e deve essere accompagnata dai documenti giustificativi dell'entrata e della spesa sostenute relativamente al godimento dello stesso, sottoscritti dal presidente o dal tesoriere - o analoga figura - del soggetto beneficiario. La documentazione anzidetta può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi delle norme vigenti, dalla persona fisica richiedente ovvero dal Presidente o legale rappresentante della persona giuridica, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, da cui risulti che le voci di entrata e di spesa trovano rispondenza nei relativi documenti giustificativi, afferiscono al godimento del bene comunale oggetto del vantaggio economico, e che il rendiconto stesso include tutte le entrate e le spese afferenti il godimento del bene comunale.

3. Nel provvedimento di concessione può prescriversi che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa, contenente tutte le indicazioni necessarie per consentire agli organi comunali competenti di esprimere le valutazioni in ordine alla rispondenza all'interesse pubblico dell'attività svolta in rapporto all'uso fatto dal soggetto beneficiario del bene comunale.

4. In caso di inadempienza al disposto del presente articolo, il comune può revocare la concessione.

## SEZIONE II - FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

### ARTICOLO 25 - PROCEDURA E CRITERI.

1. La concessione della fruizione di un servizio non sociale né assistenziale senza corrispettivo o in forma agevolata è disposta su domanda degli interessati, ovvero d'ufficio, fatta comunque salva la disciplina contenuta nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe, sempreché non incompatibili con il presente Regolamento.

2. I vantaggi economici di cui al comma 1' del presente articolo sono corrisposti *una tantum* ai soggetti che non raggiungono il reddito mensile minimo di sussistenza, qualora la situazione economica e patrimoniale venga giudicata a carattere temporaneo, o, comunque, tale da non giustificare l'intervento continuativo del comune.

3. Può essere concessa la fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata a soggetti che raggiungano il reddito mensile minimo di sussistenza, in presenza di cause straordinarie che hanno indotto un particolare stato di difficoltà del soggetto beneficiario.

4. La sussistenza delle cause di cui al comma 3° del presente articolo risulta da apposita relazione predisposta dal responsabile del servizio competente con l'eventuale collaborazione del servizio di Polizia Municipale.

5. L'effettiva osservanza dei criteri e della modalità di cui al presente Regolamento deve risultare dai provvedimenti di concessione.

## CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

### ARTICOLO 26 - ISTITUZIONE.

1. È istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati assegnati in ogni esercizio finanziario sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici a carico del Bilancio Comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti che abbiano fruito di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

### ARTICOLO 27 - CONTENUTO.

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) interventi umanitari;
- f) tutela dei valori ambientali;
- g) interventi straordinari;
- h) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento nell'anno;
- d) durata dell'intervento, se continuativo;
- e) disposizione di legge, ovvero, in mancanza, norma regolamentare, in base alla quale ha avuto luogo l'assegnazione.

3. Per ciascuna persona giuridica, pubblica o privata, associazione, gruppo, comitato, istituto, organismo, non avente personalità giuridica sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;

- d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- e) disposizione di legge, ovvero, in mancanza, norma regolamentare, in base alla quale ha avuto luogo l'assegnazione.

#### ARTICOLO 28 - PUBBLICITÀ.

1. Alla redazione informatizzata dell'albo ed agli aggiornamenti provvede l'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti, in conformità all'articolo precedente, dai servizi interessati previa verifica condotta, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del comune.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino gratuitamente, salva l'applicazione delle norme vigenti per la tutela della riservatezza dei dati personali.

#### CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

#### ARTICOLO 29 - COMPETENZA DEGLI ORGANI.

1. Gli organi competenti ai fini dell'emanazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal presente Regolamento, sono individuati ai sensi dello Statuto comunale e delle norme vigenti in materia, ed, in particolare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 30 - AUTOCERTIFICAZIONE

1. I soggetti beneficiari delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari oggetto del presente Regolamento possono avvalersi delle facoltà tutte contemplate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### ARTICOLO 31 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

1. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i moduli per le domande di sovvenzione, contributo, sussidi ed ausili finanziari oggetto del presente regolamento devono contenere le informazioni prescritte, e prevedere il consenso dell'interessato.

#### ARTICOLO 32 - NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) le leggi regionali;
- d) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Per la valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali trova applicazione la disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, con le modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e dagli altri provvedimenti attuativi.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il comune, previamente informato e fatta salva l'applicazione dell'art. 433 del codice civile, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali che abbiano la residenza nel comune prima del ricovero, con le modalità di cui all'apposito regolamento comunale.

#### ARTICOLO 34 - CONVENZIONI.

1. È derogata la disciplina dei termini contenuta nel presente regolamento nel caso in cui siano concessi benefici economici mediante convenzioni, fatta salva l'applicazione delle restanti norme ivi contenute.

#### ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI.

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi della legge e dello Statuto Comunale.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del contributo denominato "minimo vitale", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 23 marzo 1986 e successive modificazioni;
- b) il regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 115 del 20 dicembre 1990 e successive modificazioni;
- c) il regolamento comunale dei benefici economici approvato con deliberazione del consiglio comunale, n. 48 del 30 agosto 1999, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento.

□□□